

b) Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2017, n. 14 ¹⁾

Disciplina dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato

1)Pubblicato nel B.U. 18 aprile 2017, n. 16.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 5, comma 3, della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), e successive modifiche, e, in particolare, specifica i requisiti e le modalità di accesso, la durata, il monte ore e l'organizzazione della formazione scolastica, in esecuzione dell'articolo 17/bis della stessa legge provinciale.

Art. 2 (Requisiti di accesso)

(1) Il tipo di diploma professionale posseduto dai candidati/dalle candidate determina i requisiti d'accesso, il procedimento di accesso e l'indirizzo del corso. Le corrispondenze con l'indirizzo/settore del corso sono determinate dal Direttore/dalla Direttrice dell'Area formazione professionale competente per l'apprendistato.

(2) Possono accedere all'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato le persone che:

- a) non hanno superato l'età massima di 24 anni,
- b) sono in possesso del diploma professionale conseguito al termine di un apprendistato per il diploma professionale oppure al termine di un percorso quadriennale di scuola professionale a tempo pieno, e ciò a prescindere dall'anno scolastico di conseguimento e dalla condizione occupazionale o professionale al momento della domanda di ammissione, e
- c) hanno superato positivamente il procedimento di accesso di cui all'articolo 3.

(3) Il controllo dei requisiti di accesso è effettuato dalla scuola professionale competente.

Art. 3 (Procedimento di accesso)

(1) I candidati/le candidate devono sostenere delle prove per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze direttamente e specificatamente condizionanti un'acquisizione valida e proficua dei contenuti fondamentali del corso. Il procedimento di accesso per persone che hanno acquisito il diploma professionale tramite l'apprendistato per il diploma professionale è composto dalle seguenti parti:

- a) accertamento dei pre-requisiti;
- b) esame scritto in tedesco/italiano L1 e esame scritto in matematica. Nelle scuole professionali delle località ladine le lingue di insegnamento del sistema scolastico paritetico tedesco e italiano sono esaminati in forma scritta ed orale in L1;
- c) esame orale per verificare le competenze in italiano/tedesco L2, inglese ed economia aziendale e la motivazione dei candidati/delle candidate.

(2) La valutazione è effettuata dalle commissioni di esame di cui all'articolo 4.

(3) La valutazione dei pre-requisiti avviene sulla base:

- a) del diploma professionale;
- b) della scheda personale di valutazione finale relativa al quarto anno della scuola professionale,
- c) eventuali certificati e/o altra documentazione redatta in forma accettabile per l'accertamento in esito ad attività e/o esperienze lavorative e/o sociali, se coerenti con il corso.

(4) La valorizzazione della documentazione avviene da parte delle commissioni della scuola professionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) per quanto riguarda le evidenze di cui al comma 3 lettere a) e b), viene considerata la media tra il punteggio finale di

diploma e la valutazione media della scheda personale di valutazione finale relativa al quarto anno della scuola professionale sulla base della quale avviene l'ammissione all'esame di fine apprendistato. A tal fine vengono considerate le valutazioni finali di tutte le materie, con esclusione di quelle relative a religione e educazione fisica/sportiva;

- b) in caso di persone che abbiano assolto l'esame di fine apprendistato per il conseguimento del diploma professionale da privatisti, e che pertanto non sono in possesso della scheda personale di valutazione finale relativa al quarto anno di scuola professionale di cui al comma 3 lettera e b), il punteggio è assegnato sulla base del voto finale del diploma professionale; al valore ottenuto sono associati i seguenti punteggi:

Valore medio:	Punteggio:
6,0 – 6,4	8
6,5 – 6,9	14
7,0 – 7,4	20
7,5 – 7,9	25
8,0 e oltre	30

- c) per quanto riguarda le evidenze di cui al comma 3 lettera c), la commissione della scuola professionale può attribuire un punteggio massimo pari a 5 punti secondo criteri da essa determinati.

(5) L'esame scritto in tedesco/italiano L1 e l'esame scritto in matematica hanno ognuno una durata massima di 90 minuti. All'esito delle prove, obbligatoriamente positivo sia per tedesco/italiano L1 che per matematica (il punteggio minimo da raggiungere per l'esito positivo è pari a 12 punti per ognuna delle prove), è attribuito un punteggio massimo pari a 40 punti, e cioè al massimo 20 punti per la prova di tedesco/italiano L1 e al massimo 20 punti per la prova di matematica.

(6) Per l'ammissione all'esame orale è necessario che il candidato/la candidata raggiunga un punteggio minimo complessivo di esito della fase di accertamento dei pre-requisiti e della valutazione degli esami scritti pari a 45 punti.

(7) Qualora una delle due prove scritte sia giudicata negativa, ma con almeno 10 punti, mentre l'altra risulti positiva, e il punteggio complessivo sia di almeno 24 punti, la commissione d'esame centrale competente per la valutazione può demandare la decisione definitiva alla commissione d'esame competente della scuola professionale che, in considerazione di buoni risultati del corso di diploma professionale e dell'esame di fine apprendistato del candidato/della candidata, può ammetterlo/ammetterla all'esame orale, se il candidato/la candidata in base alle prove scritte ed all'accertamento dei pre-requisiti raggiunge complessivamente 45 punti.

(8) Gli esami orali in italiano/tedesco L2, inglese ed economia aziendale hanno rispettivamente una durata di circa 15 minuti per materia. I criteri per la valutazione del rendimento sono definiti di comune accordo dalle commissioni d'esame competenti delle scuole professionali.

(9) Per il rendimento all'esame sono assegnati al massimo 60 punti, cioè al massimo 20 punti sia per italiano/tedesco L2 che per inglese e per economia aziendale. La valutazione dell'esame deve essere positiva sia in italiano/tedesco L2, che in inglese ed economia aziendale. Per avere una valutazione positiva bisogna raggiungere almeno 12 punti in ognuno dei tre esami.

(10) Se uno degli esami è negativo ma valutato con almeno 10 punti mentre gli altri due sono positivi, e se nel complessivo sono stati raggiunti almeno 36 punti, la commissione d'esame della scuola professionale può decidere con deliberazione presa a maggioranza di ammettere il candidato/la candidata al corso nonostante un unico esame negativo. Per la decisione è preso in considerazione anche il rendimento durante la frequenza della scuola professionale e all'esame di fine apprendistato.

(11) Il candidato/la candidata è esonerato da parti dell'esame orale se all'esame presenta alla commissione d'esame uno dei seguenti

certificati:

- a) esonero dall'esame orale in italiano/tedesco L2:
 - 1) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina riferito al titolo di studio di cui al numero 2) del comma 3 dell'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), e successive modifiche;
 - 2) certificato internazionale di competenza linguistica livello B1;
- b) esonero dall'esame orale in inglese: certificato internazionale di competenza linguistica livello B1;
- c) esonero dall'esame orale in economia aziendale:
 - 1) Parte „gestione aziendale“ dell'esame di maestro professionale del settore artigiano o alberghiero oppure esame di tecnico del commercio;
 - 2) EBC*L-Patente economica europea.

(12) L'esonero è valutato con punteggio 20.

(13) Il colloquio per verificare la motivazione dei candidati/delle candidate è finalizzato a individuare il motivo del candidato/della candidata per frequentare il corso, i suoi requisiti e il suo livello di consapevolezza rispetto al corso che porta alla maturità.

(14) La commissione d'esame della scuola professionale, partendo da una breve presentazione da parte del candidato/della candidata e del suo percorso formativo e/o professionale personale, procede a:

- a) determinare la qualità del suo stato di preparazione, mediante:
 - 1) un'analisi e riflessione critica sugli esiti degli accertamenti e su quelle competenze che eventualmente appaiono carenti e quindi bisognose di integrazione per una frequenza proficua del corso annuale;
 - 2) un'analisi e riflessione critica sugli esiti dell'eventuale partecipazione a corsi di preparazione facoltativi di potenziamento di conoscenze, abilità e competenze importanti riguardo al corso;
- b) accertare le aspirazioni di sviluppo professionale e le motivazioni che spingono il candidato/la candidata a frequentare il corso.

(15) Il punteggio massimo attribuibile agli esiti del colloquio è pari a 25 punti.

(16) Sulla base dei risultati degli esami la commissione d'esame della scuola professionale competente:

- a) redige il profilo valutativo del candidato/della candidata;
- b) determina il giudizio finale di idoneità all'ammissione o di non idoneità all'ammissione al corso;
- c) stila una graduatoria di merito sulla base del punteggio finale raggiunto dai candidati; le graduatorie di merito sono articolate per indirizzo.

(17) Per conseguire l'idoneità all'ammissione al corso è necessario raggiungere almeno sei decimi del punteggio complessivo massimo previsto.

(18) Se si presentano sia candidati/candidate che hanno assolto un apprendistato di durata quadriennale che candidati/candidate che hanno assolto un corso quadriennale di scuola professionale a tempo pieno sarà stilata una graduatoria comune. A causa delle diverse modalità di accesso per candidati/candidate che hanno assolto un apprendistato di durata quadriennale e per candidati/candidate che hanno assolto un corso quadriennale di scuola professionale a tempo pieno il punteggio conseguito sarà convertito in modo da garantire la comparabilità.

Art. 4 (Commissioni d'esame per il procedimento di accesso)

(1) L'Area formazione professionale tedesca, l'Area formazione professionale italiana, l'Area formazione professionale ladina e la Ripartizione formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica dispongono ognuno di commissioni d'esame centrali, prevedendo commissioni per i seguenti settori professionali:

- a) agricoltura e ambiente;
- b) industria e artigianato;
- c) servizi amministrativi, commerciali, turistico-alberghieri e alla persona e
- d) servizi socio-sanitari.

(2) Le commissioni d'esame centrali sono responsabili per l'elaborazione e la valutazione dell'esame scritto in tedesco/italiano L1 e dell'esame scritto in matematica, con la possibilità di nominare una sotto-commissione sia per tedesco/italiano L1, sia per matematica.

(3) Se il procedimento di accesso in un settore professionale è offerto da più Aree/Ripartizioni della formazione professionale i temi degli esami sono identici per tutte le Aree/Ripartizioni di formazione professionale. Le commissioni d'esame si mettono d'accordo in

proposito.

(4) La preparazione e la valutazione di tutti gli altri aspetti del procedimento di ammissione sono di competenza delle commissioni d'esame decentrali delle scuole professionali che offrono il corso per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato. Se il procedimento di accesso nello stesso settore professionale si svolge presso più scuole professionali le commissioni d'esame si mettono d'accordo.

(5) Le commissioni d'esame sono nominate dal direttore/dalla direttrice d'Area/di Ripartizione competente e sono così composti:

- a) un/una presidente, designato/designata dal direttore/dalla direttrice d'Area/di Ripartizione e scelto/scelta tra i direttori/le direttrici o docenti della formazione professionale;
- b) due o più docenti delle materie di riferimento del corso.

Art. 5 (Iscrizione al corso e contratto di apprendistato)

(1) Dopo la pubblicazione della graduatoria, i candidati/le candidate possono iscriversi formalmente al corso. Il procedimento di accesso assolto positivamente è valido per il corso che parte nell'anno scolastico che segue immediatamente al procedimento assolto e per i due successivi anni scolastici.

(2) I presupposti giuridici per stipulare un contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), e successive modifiche, sussistono nel momento in cui la scuola professionale competente conferma l'iscrizione e comunica che il corso parte.

(3) Il corso può essere frequentato solo da persone che dimostrano di essere in possesso di un contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore entro il primo settembre.

(4) La frequenza del corso è possibile nei limiti dei posti di formazione e delle classi disponibili che sono previste annualmente della Provincia.

(5) In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l'anno formativo ai/alle partecipanti al corso è consentito terminare regolarmente l'anno scolastico.

(6) La Giunta provinciale regola il protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali.

Art. 6 (Monte ore ed organizzazione della formazione scolastica)

(1) Il corso ha una durata di almeno 1.020 ore.

(2) Al fine di consentire agli apprendisti/alle apprendiste la frequenza del corso per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato, le lezioni sono ripartite su due anni scolastici ovvero su quattro semestri.

(3) Per ogni giorno di scuola sono previsti non più di 7 ore di lezione. I giorni scolastici sono ripartiti nel modo seguente:

- a) semestre 1, 2 e 3: due giorni di scuola a settimana;
- b) semestre 4: tre giorni di scuola a settimana.

(4) Le lezioni presso le scuole professionali si svolgono in diverse modalità organizzative che saranno definite sentite le parti sociali considerando le loro esigenze specifiche.

(5) Per tutti gli aspetti dell'organizzazione scolastica, e delle procedure interne alla scuola che non sono disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione il Capo I del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63](#), e successive modifiche.

Art. 7 (Durata dell'apprendistato)

(1) L'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 1 termina non appena l'apprendista ha superato con successo l'esame di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.